

Prot. n. 16819-I/01

Rif. fascicolo n.

Vs. Rif. n.

Gignod, 6 luglio 2012

**VIA PEC**

Responsabile del procedimento: Dario Gianotti

Responsabile dell'istruttoria:

Ai **Comuni** per cui opera il servizio associato per l'"alta valle"  
Alla cortese attenzione

- dei **Sindaci**
- dei **Segretari comunali**
- degli **Addetti al front office**
- dei **Responsabili degli Uffici tecnici**

e p.c. alle Comunità montane

**Grand Combin**

**Grand Paradis**

**Mont Emilius**

**Valdigne Mont Blanc**

al referente dello

**Sportello Unico**

presso il **Consiglio permanente**

**degli Enti locali della Valle d'Aosta**

al **dirigente del Servizio Associato dello "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta" per la "bassa valle"**

presso la Comunità montana Mont Rose

al **dirigente del Servizio dello "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta" per il Comune di Aosta**

alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**

Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali

**Struttura competente in materia di agriturismo**

ai **direttori delle Strutture complesse**

**Igiene Alimenti di Origine Animale**

**Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche**

dell'**Azienda USL**

della Regione Autonoma Valle d'Aosta

LORO SEDI

OGGETTO: **entrata in vigore delle modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 recante la disciplina dell'agriturismo. Laboratori di smielatura con autorizzazione temporanea. Novità in materia di dichiarazione di conformità degli impianti.**

-----  
**DIRETTIVA N. 27.**

La presente, a seguito dell'usuale concertazione con le strutture del Consiglio Permanente degli Enti Locali, viene inviata per fornire indicazioni operative, precisazioni e notizie in merito:

- A. all'entrata in vigore delle modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 recante la disciplina dell'agriturismo;
- B. alle corrette procedure per le registrazioni dei laboratori di smielatura con autorizzazione temporanea;
- C. ad alcune novità in materia di dichiarazione di conformità degli impianti.

#### **A. Entrata in vigore delle modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 recante la disciplina dell'agriturismo.**

Il legislatore è intervenuto sulla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 "Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1", introducendo l'istituto della SCIA, in sostituzione del previgente regime autorizzativo, coerentemente col processo di liberalizzazione/semplificazione che permea anche i recenti interventi statali in materia di attività produttive.

In questo senso è stato interamente riscritto l'art. 9, che si riporta di seguito, nonché abrogato l'art. 10.

##### *Art. 9 (Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica)*

1. *L'esercizio dell'attività agrituristica e il trasferimento della proprietà o della gestione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico e, per conoscenza, alla struttura competente.*

2. *La SCIA deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività agrituristica, della capacità ricettiva, del periodo e dell'orario di apertura e dei prezzi dei servizi offerti, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa:*

*a) al possesso dei requisiti di idoneità sanitaria da parte degli addetti alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;*

*b) alla disponibilità di locali e di strutture destinati all'esercizio dell'attività agrituristica conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 e alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza;*

*c) all'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno);*

*d) all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4;*

*e) al possesso del certificato di complementarietà di cui all'articolo 8.*

3. *Nel caso delle società di cui all'articolo 4, comma 3, il requisito di cui al comma 2, lettera c), deve essere posseduto sia dal legale rappresentante sia dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.*

4. *L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico al quale è presentata la SCIA.*

Inoltre, come si evince dall'articolo sopra riportato, il legislatore regionale in linea con i principi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno (c.d. "direttiva Bolkestein" o "direttiva Servizi") che affida la semplificazione amministrativa al SUAP, ha previsto espressamente la presentazione delle SCIA allo Sportello unico degli Enti locali; allo stesso Sportello è attribuito l'accertamento di quanto dichiarato.

Altri articoli della legge regionale sono stati modificati nello stesso senso (SCIA al posto di autorizzazione): per un loro esame si rimanda direttamente al testo aggiornato della l.r. 29/2006 nelle cui note si possono trovare facilmente gli articoli o i commi modificati/abrogati dalla legge regionale 21 maggio 2012, n. 15 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Modificazioni e abrogazioni di leggi in attuazione di obblighi comunitari. Legge comunitaria regionale 2012".

È da notare come il legislatore regionale abbia mantenuto l'obbligo per l'operatore agrituristico di comunicare le principali vicende della propria attività (apertura, trasferimento della proprietà o della gestione ecc.) alla

struttura regionale competente contestualmente alla presentazione della SCIA allo sportello in deroga al principio generale che vorrebbe nello sportello l'unico interlocutore dell'imprenditore.

Questo ci pone nella condizione di doverci coordinare, in ordine ai contenuti ed alla forma delle comunicazioni, anche alla luce delle ulteriori innovazioni, nella materia, previste dal disegno di legge regionale n. 194/XIII *"Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento 14 aprile 1998, n. 1)"*, con la struttura regionale che, presso l'Assessorato all'Agricoltura e Risorse naturali, si occupa specificatamente di agriturismo.

L'entrata in vigore della legge regionale s'inserisce, inoltre, in un contesto organizzativo dello Sportello caratterizzato da grandi difficoltà operative e, a parità di risorse negli uffici di "alta" e "bassa" valle, da attività istruttorie in continuo aumento nel corso degli anni (2011: 21,9% in più rispetto al 2010; 2012: 7,5% in più rispetto al 2011).

Così come più volte evidenziatosi, nelle competenti sedi, in fase di programmazione delle attività, condizione essenziale per poter assolvere in modo completo alle funzioni di Sportello, assumendo la gestione di tutti i procedimenti di competenza, è procedere alla riorganizzazione delle sue strutture.

Il processo riorganizzativo, come illustrato nella direttiva n. 24 del 23 gennaio u.s., originariamente previsto per il 1° gennaio di quest'anno, non ha avuto luogo in quanto è stato ritenuto necessario il suo coordinamento con altri progetti di svolgimento in forma associata di funzioni e servizi che i Comuni hanno, nel frattempo, messo in campo per il prossimo futuro.

**In attesa di risolvere le problematiche evidenziate nel più breve tempo possibile, abbiamo comunque provveduto a predisporre un modello provvisorio utile alla presentazione, fin da subito, della SCIA in materia di agriturismo, che alleghiamo alla presente, con la preghiera di continuare, al momento, la gestione in forma autonoma, presso l'ufficio comunale attività produttive, delle conseguenti istruttorie, non essendo in questo momento, ferme restando le condizioni di lavoro, le strutture di back office in grado di ottemperare al disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 succitato senza rischiare di determinare disagi all'utenza, in presenza, in particolare, di carichi procedurali tali da poter compromettere la dovuta celerità dell'azione amministrativa.**

Parimenti si precisa, che, così come per gli alberghi, fino alla completa ridefinizione dell'assetto organizzativo dello Sportello, i procedimenti edilizio/urbanistici relativi agli agriturismi non potranno per le stesse ragioni essere dallo stesso gestiti.

#### **B. Laboratori di smielatura con autorizzazione temporanea.**

Si trasmette in allegato la nota prot. n. 61157 del 13 giugno 2011, fattaci pervenire dal dott. Carlo Bandirola, contenente le indicazioni che il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Valle d'Aosta, ed in particolare le Strutture complesse Igiene Alimenti di Origine Animale ed Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche, hanno comunicato ai titolari di laboratori di smielatura con autorizzazione temporanea.

Si sottolinea, in particolare, quanto previsto nel punto 2 della citata lettera: **nel caso si posseggano fino a 35 alveari e si intenda lavorare esclusivamente miele proveniente da alveari della propria azienda, la registrazione sanitaria del locale di smielatura e confezionamento sarà effettuata annualmente al "Consorzio apistico della Valle d'Aosta, contestualmente alla denuncia di possesso delle arnie e non deve essere presentato il modello SAN-01.**

#### **C. Novità in materia di dichiarazione di conformità degli impianti.**

L'articolo 9 *"Dichiarazione unica di conformità degli impianti"* del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"* convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilisce che, con un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà essere approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che andrà a sostituire quelli previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 *"Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti"*

all'interno degli edifici" (allegati I e II), e la dichiarazione di cui all'articolo 284 "Installazione o modifica" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata dovranno essere conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli.

La dichiarazione unica dovrà, inoltre, essere obbligatoriamente presentata quando viene richiesto il certificato di agibilità al Comune oppure nel caso di un nuovo allacciamento alla rete del gas, dell'energia elettrica o dell'acqua.

Ricordiamo che gli allegati previsti dall'art. 7 del D.M. 37/2008 erano stati sostituiti dal Decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico del 19 maggio 2010 "Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici": l'Allegato I era ad uso delle imprese installatrici e doveva essere rilasciato al committente al termine dei lavori, mentre l'Allegato II era ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici.

Mentre la dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/2008 riguarda tutti gli impianti regolamentati dal citato decreto, la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 284 del D.Lgs. 152/2006 riguarda solo gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia.

In relazione a quanto sopra esposto la Camera valdostana delle imprese e delle professioni, in data 21 giugno 2012, con nota inviata anche a questo Servizio, ha precisato come, a far data dal 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.L. 5/2012, **anche le dichiarazioni di conformità redatte secondo i modelli allegati al D.M. 37/2008 debbano essere conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli.**


**Ne consegue, pertanto, che, per le stesse, non sussista più l'obbligo della trasmissione alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice degli impianti.**

Il modello "MPU impianti" specificatamente previsto per tale trasmissione è stato pertanto rimosso dal sito internet dello Sportello.

Si ribadisce come, invece, **resti fermo l'obbligo della presentazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati contestualmente alla presentazione dei modelli per la richiesta, o per l'aggiornamento, del certificato di agibilità dei fabbricati interessati.**

Nel precisare che l'invio di questa direttiva, firmata come supplente, è stato autorizzato dal dirigente del servizio associato per l'"alta valle" dott. Giovanni Lovisetti, con il quale vi è stata condivisione dei contenuti (mentre eventuali imprecisioni e inesattezze sono invece imputabili al solo sottoscrittore), ringraziamo per l'attenzione e per la collaborazione che vorrete accordare, restiamo a disposizione per ogni chiarimento occorrente e, con l'occasione, inviamo i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO  
PER LA BASSA VALLE  
(arch. Dario Gianotti)



Allegati:

1. nota prot. n. 61157, in data 13 giugno 2011, del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Valle d'Aosta;
2. modello di SCIA per agriturismo.



AZIENDA USL  
VALLE D'AOSTA

UNITÉ SANITAIRE LOCALE  
VALLÉE D'AOSTE

*Dipartimento di Prevenzione*



**SINCERT**

S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale

S.C. Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche

Tel 0165 238770 – 80 – 87 Fax 0165 262631

e-mail [cbandirola@ausl.vda.it](mailto:cbandirola@ausl.vda.it)

Prot. n. **61157**

Vs/Rif del

Charvensod, li **13/06/2011**

Ai Titolari di Laboratori di smielatura  
con autorizzazione temporanea  
Loro Sedi

e p.c. Assessorato Regionale  
All'Agricoltura e Risorse Naturali  
Direzione produzioni vegetali e  
servizi fitosanitari  
Rue Grand Charrière, 66  
11020 Saint Christophe

Consorzio Apistico della  
Valle d'Aosta  
Loc. Lillaz, 1  
11020 Saint Marcel

Ai Dirigenti SC IAOA  
Ai Dirigenti SC IAPZ  
Sede

Oggetto: Laboratori di smielatura con autorizzazione temporanea

La DGR n. 3298 del 12/11/2010 ha abrogato la DGR n. 1778 del 31/05/2004 recante "Approvazione delle linee guida per il rilascio, da parte dei Sindaci, delle autorizzazioni sanitarie temporanee ai laboratori di smielatura, ai sensi del DPR n.327 del 26 marzo 1980, recante il regolamento di esecuzione della Legge 283/62 e successive modificazioni.

Alla luce anche di quanto precisato nella circolare esplicativa del SISPVAL dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali prot. 12516/ASS del 25 marzo 2011 a suo tempo trasmessavi e che in ogni caso si allega in copia, si segnala che gli operatori con laboratorio in possesso di autorizzazione temporanea potranno optare entro la data di presentazione della denuncia annuale del possesso di arnie (31/12/11) per:

- 1. variare da temporanea a definitiva la registrazione del proprio laboratorio**, con destinazione della struttura ad esclusivo uso per la trasformazione e la produzione di miele sia nello spazio che nel tempo, con la presentazione di modello MPU e Modello SAN-01 presso lo Sportello Unico degli Enti Locali indicando nel Modello SAN-01 la voce **"variare"**.  
Qualora smieli e confezioni **esclusivamente prodotti provenienti dagli alveari dell'azienda stessa**, la struttura dovrà rispondere ai requisiti del Reg. CE 852/04 articolato e allegato I, come specificati nella nota SISPVAL del 25/03/11 prot. 12516/ASS con integrazione di specifiche procedure documentate.

In questo caso andrà indicato a pagina 2 del modello SAN-01 nello spazio **“Altro”** la frase **“smielatura e confezionamento di prodotti provenienti esclusivamente dagli alveari della propria azienda”**.

Qualora invece **decida di lavorare oltre al proprio miele anche prodotti di altri apicoltori** la struttura dovrà rispondere ai requisiti del Reg. CE 852/04 articolato e allegato II.

In questo caso andranno indicate a pagina 2 del modello SAN-01 nello spazio **“Altro”** le frasi **“smielatura e confezionamento di miele”** o **“smielatura e confezionamento di miele e prodotti dell’alveare”** a seconda del caso.


2. Presentazione di modello MPU e modello SAN-01 per **“cessare/chiudere”** la registrazione ai sensi dell’art 6 Reg. CE 852/04 di attività temporanea di smielatura, solo nel caso si posseggano fino a 35 alveari e si intenda lavorare esclusivamente miele proveniente da alveari della propria azienda.

**La registrazione ai sensi dell’art 6 del Reg. CE 852/04 del locale di smielatura e confezionamento per questa tipologia di azienda, a partire dal 2012, verrà effettuata annualmente contestualmente alla denuncia di possesso di arnie** indicando, nell’apposito modulo le voci **“commercializzazione”** e **“fino a 35 alveari”** e allegando piantina planimetrica del locale di smielatura e confezionamento.


Si rammenta che in tale caso la struttura dovrà rispondere ai requisiti del Reg. CE 852/04 articolato e allegato I, come specificati nella nota SISPVAl del 25/03/11 prot. 12516/ASS.

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore SC IAOA  
Dr. Carlo Bandirola



Il Direttore SC IAPZ  
Dr. Franco Vallet



Al Comune di

---

**Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Assessorato Agricoltura  
e Risorse Naturali  
Ufficio agriturismo  
località Grande Charrière, n. 66  
Saint-Christophe (AO)**

## SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AGRITURISTICA

Il sottoscritto			
cittadinanza			
Nato a:		in data	
Residente a:			
Via/Piazza			
Codice fiscale			
Recapito telefonico		Cell.	
e-mail			

[ ] in qualità di TITOLARE della omonima impresa individuale;

[ ] in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società:

Denominazione impresa - ragione sociale			
Insegna dei locali			
Sede legale in Via:		n.	
C.F./P. IVA			
N. iscrizione Registro Imprese (se già iscritto)		C.C.I.A.A di:	
Recapito telefonico		Fax n.	
e-mail			

### Per i cittadini stranieri

Il sottoscritto dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno n. \_\_\_\_\_ rilasciato dalla Questura di \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ valido fino al \_\_\_\_\_ per i seguenti motivi \_\_\_\_\_

## S E G N A L A

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 della legge regionale 19/2007 e di cui all'art. 9 della legge regionale 29/2006 l'inizio di attività agrituristica, di cui alla stessa legge regionale 29/2006, nell'Azienda ubicata in via/fraz. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ .

Pertanto il sottoscritto dichiara:

- a) che le attività proposte sono le seguenti:

---

---

---

---

---

---

---

---

- b) che le caratteristiche aziendali sono le seguenti, in particolare per quanto riguarda le attività esercitate sul proprio fondo:

---

---

---

---

---

---

---

---

- c) che le caratteristiche degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività agrituristica sono le seguenti:

---

---

---

---

---

---

---

---

- d) che il predetto esercizio avrà la capacità recettiva di n. \_\_\_\_\_ camere/appartamenti, per un totale di n. \_\_\_\_\_ posti letto e recherà la seguente insegna \_\_\_\_\_ ;

- e) che il periodo e l'orario di apertura i seguenti:

---

---

---

---

---

---



f) che le tariffe per l'ospitalità che s'intendono adottare e i servizi offerti sono i seguenti:

---

---

---

---

il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi degli art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 31 della L.R. 06/08/2007, n. 19, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente segnalazione:

g) che gli addetti alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande ovvero i signori:

Cognome e Nome			
cittadinanza			
Nato a :		in data	
Residente a:			
Via/Piazza			
Codice fiscale			
Recapito telefonico		Cell.	
e-mail			

Cognome e Nome			
cittadinanza			
Nato a :		in data	
Residente a:			
Via/Piazza			
Codice fiscale			
Recapito telefonico		Cell.	
e-mail			

Cognome e Nome			
cittadinanza			
Nato a :		in data	
Residente a:			
Via/Piazza			
Codice fiscale			
Recapito telefonico		Cell.	
e-mail			

sono in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria;

- h) di essere nella disponibilità di locali e strutture destinati allo svolgimento dell'attività agrituristica conformi ai requisiti di cui all'art. 3 della legge regionale 29/2006 e alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza e che in particolare, per gli stessi, sussiste la certificazione di agibilità aggiornata all'effettiva situazione in essere (estremi del certificato: n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_);
- i) di essere iscritto all'elenco provinciale degli operatori agrituristici, di cui all'art. 4 della legge regionale 29/2006, al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ;
- j) di essere in possesso del certificato di complementarietà, di cui all'articolo 8 della legge regionale 29/2006, rilasciato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ;
- k)  che l'impresa appartiene alla categoria delle PMI di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 ed è esclusa dall'obbligo di presentare la relazione di previsione di impatto acustico in quanto nell'esercizio dell'attività non sono utilizzati impianti di diffusione sonora ovvero non sono svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

oppure

che nell'esercizio dell'attività sono utilizzati impianti di diffusione sonora ovvero sono svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e le emissioni di rumore non sono superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997;

oppure

di presentare, come da allegato, la relazione di previsione di impatto acustico, redatta e asseverata in data \_\_\_\_\_ dal tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della legge regionale n. 20/2009 e della DGR n. 3355 del 10.11.2006 - Allegato III.

Si allega, infine:

1. allegato A - quadro autocertificazione;
2. allegato B - dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art. 2 del D.P.R. 252/1998 e dell'eventuale soggetto preposto all'esercizio dell'attività (solo per le società);
3. Mod. SAN-01, debitamente compilato per le parti di interesse, ai fini della registrazione (art. 6 reg. CE 852/2004), se viene effettuata l'attività di somministrazione;
4. planimetria dei locali e relazione tecnica descrittiva dei locali.
5. descrizione dettagliata, comprensiva di elaborati grafici, dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni da destinare all'attività.

Data:

Firma:

## ALLEGATO A

### QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

#### IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:

ai sensi degli art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 31 della L.R. 06/08/2007, n. 19, consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente segnalazione:

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo 59/2010 e degli art. 11 e 92 del R.D. n.773/31 (\*)(\*\*);
2. che, in particolare, non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 159/2011 (antimafia) (\*\*);

#### IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

1. di essere a conoscenza che per l'esercizio di giochi leciti (gioco delle carte, biliardo, ecc.....), occorre presentare apposita richiesta al Comune e tenere esposta la tabella dei giochi proibiti; per quanto riguarda l'installazione di apparecchi e congegni da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art.110 del TULPS, occorre rispettare quanto disposto con decreto direttoriale dall'A.A.M.S.
2. di essere a conoscenza che ai sensi dell'Art. 9 (Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica) questa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata per conoscenza, alla struttura regionale competente in materia di agriturismo e di provvedere in tal senso.
3. di essere informato, ai sensi del Dlgs 196/2003 (T.U. sulla privacy), che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

FIRMA del Richiedente

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(\*) Art. 71 D. Lgs 59/2010 (stralcio commi 1, 2, 3, 4)

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo di tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona, commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al titolo II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciale;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965, n. 575 ovvero a misure di sicurezza non detentive

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b),e),d),e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

(\*\*) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, e il soggetto preposto all'esercizio dell'attività compilano l'allegato B.



